

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 21 marzo 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 febbraio 2005 - Deliberazione n. 218 - Area Generale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - **Approvazione disciplinare per la concessione di contributi in regime "de minimis" a sostegno delle imprese turistico-balneari e ricettive stagionali per il miglioramento della qualità e il superamento della stagionalità dell'offerta turistica ai sensi del regolamento Ce 69/01.**

omissis

Premesso

- che il settore turistico è uno dei fattori trainanti dell'economia della Regione Campania con importanti risvolti sull'occupazione e che il sistema turistico regionale è caratterizzato da una diffusa presenza di imprese stagionali, di cui una significativa percentuale è costituita dagli esercenti le attività per la balneazione;

- che il fenomeno della stagionalità comporta lunghi periodi di chiusura durante l'anno delle attività delle imprese turistiche, sia ricettive che balneari, che non consente una piena occupazione e un alto indice di utilizzo delle strutture, mentre le favorevoli condizioni climatiche del nostro territorio consentirebbero un afflusso turistico per periodi più lunghi rispetto a quelli praticati dalle imprese turistiche stagionali;

- che è di primario interesse, pertanto, agire su quei fenomeni economici e strutturali che condizionano le scelte degli imprenditori nella programmazione del periodo di utilizzo

delle proprie strutture, sia ricettive che balneari;

- che è, altresì, opportuno coinvolgere nella strategia della destagionalizzazione l'intero sistema delle Autonomie Locali, promuovendo nelle sedi competenti e con la forma della concertazione iter-istituzionale le necessarie iniziative ed azioni di sensibilizzazione, affinché, anche a livello locale, siano attuate linee di intervento mirate.

preso atto

- che l'Assessore al Turismo ha richiesto all'ANCI di attivarsi presso i Comuni costieri, affinché assumano iniziative volte a favorire il prolungamento del periodo di apertura delle attività stagionali;

- che le Associazioni delle categorie turistiche interessate hanno rappresentato più volte la necessità di intervenire con apposite iniziative a sostegno:

a) delle Micro, Piccole e Medie Imprese turistico-ricettive per incentivare l'apertura nei periodi di bassa stagione, anche al fine di creare nuova occupazione;

b) delle Micro, Piccole e Medie Imprese turistico-balneari per la creazione di servizi aggiuntivi, rispetto a quelli tipici, che consentano l'apertura per periodi più lunghi durante l'arco dell'anno. Infatti, la realizzazione di nuove attività culturali, per il tempo libero, lo sport e la ristorazione consente un'offerta turistica più ampia rispetto alla sola balneazione;

c) delle Micro, Piccole e Medie imprese che esercitano attività di agenzia di viaggi, la cui azione è di supporto e promozione del sistema turistico ricettivo e balneare;

considerato

- che la destagionalizzazione è da ritenersi obiettivo primario per la Regione Campania, che è caratterizzata da un sistema turistico già diffuso, specie per le zone costiere, ove l'intervento più opportuno deve essere indirizzato prioritariamente verso un migliore indice di utilizzo delle strutture esistenti;

- che la realizzazione di detto obiettivo è mirata non solo al sostegno dell'imprenditoria turistica, ma anche al sostegno dell'occupazione in termini di incremento delle unità lavorative e di mesi lavoro per le imprese turistico-balneari e ricettive per i periodi di bassa stagione;

- che, a tal fine, i Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possano assumere iniziative a supporto delle imprese ubicate nei loro territori, nell'ottica della destagionalizzazione, autorizzando la proroga dei periodi di apertura, nonché disponendo riduzioni di imposte e tasse corrispondentemente al periodo di apertura delle imprese turistiche stagionali;

visto

- la L.R. 40/84 che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche con le finalità di qualificare le attività turistiche e potenziare i livelli occupazionali ed il suo regolamento

attuativo (in de minimis) n. 5778 del 29 novembre 2002, il DLgs 123/98 che individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi, concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ed in particolare all'art. 5 le procedure di valutazione, e l'art. 1, comma 5 che stabilisce i criteri per l'erogazione di contributi in conto capitale; il Regolamento CE 69/01. relativo agli aiuti in "de minimis";

- le osservazioni, acquisite in data 26/01/05, dell'A.G.C 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali e internazionali;

ritenuto

- di dover provvedere all'individuazione di apposite forme di sostegno per le suddette azioni attraverso l'emanazione di un bando pubblico, che, nel rispetto delle succitate normative, stabilisca le procedure per accedere alle agevolazioni da destinare alle Micro, Piccole e Medie Imprese ubicate sul territorio della Regione Campania;

- che dette forme di aiuto possono essere individuate in:

A. rimborso, nella misura massima del 40% e limitato a due mesi, degli oneri previdenziali sostenuti per il personale occupato nei periodi di maggiore apertura nel corso dell'anno, delle imprese stagionali turistico-ricettive, balneari e delle agenzie di viaggio per i mesi di Ottobre/Novembre 2005 e Marzo/Aprile 2006;

B. rimborso, nella misura del 30%, delle spese sostenute dalle imprese turistico-balneari, per la realizzazione di strutture, impianti, acquisti di macchinari ed attrezzature destinati ad attività integrative;

- che, all'erogazione dei contributi si possa procedere a seguito della formulazione di due distinte graduatorie delle imprese ammesse, di cui una riguarderà solo il rimborso degli oneri previdenziali, e fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

- che per provvedere a tanto possono essere utilizzati i fondi del riparto del Ministero delle Attività Produttive, annualità 2004, ai sensi della legge 135/01 art. 6, comma 2 e comma 3, così come modificato dall'art. 30 della legge 27/12/2002 n. 289, pari ad E 2.239.896,90 oltre agli ulteriori fondi disponibili sul capitolo 4507 dell'U.P.B. 2.9.27.

- che detti fondi possono essere destinati per il 50% al rimborso degli oneri previdenziali e per il 50% al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di attività integrative;

alla stregua del parere espresso dal Dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 13, su conforme proposta dell'Assessore al Turismo, la G.R. a voto unanime

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di invitare i Comuni ad assumere, nell'ambito della loro autonomia, iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, ivi comprese la proroga dei periodi di apertura, ed eventuali riduzioni di imposte e tasse corrispondentemente a detti periodi, per le imprese turistiche stagionali;

- di approvare il Disciplinare, che forma parte integrante del presente provvedimento, che prevede interventi a sostegno delle imprese turistiche stagionali:

a) che esercitano attività per la balneazione, mediante la concessione di contributi in conto capitale, nel rispetto del Regolamento CE 69/01 in "de minimis", finalizzati alla realizzazione di attività integrative connesse a quelle balneari, e contributi sugli oneri previdenziali versati per i dipendenti a carico nei periodi di maggiore apertura durante l'anno (Ottobre/Novembre 2005 e Marzo/Aprile 2006), limitati a due mesi;

b) che esercitano attività ricettive e di agenzia di viaggio, mediante la concessione di contributi, nel rispetto del Regolamento CE 69/01 in "de minimis" sugli oneri previdenziali sostenuti per i dipendenti a carico nei periodi di maggiore apertura durante l'anno (Ottobre/Novembre 2005 e Marzo/Aprile 2006), limitati a due mesi;

- di destinare il 50% dei fondi, impegnati per l'attuazione del presente provvedimento, al rimborso delle spese per la realizzazione di nuove attività integrative di quelle balneari e il 50% al rimborso degli oneri previdenziali sostenuti dalle imprese ricettive e balneari e dalle agenzie di viaggio per il prolungamento dei periodi d'apertura;

- di demandare all'A.G.C. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - l'emanazione di un bando pubblico, che regolamenti le modalità di attuazione del presente provvedimento, e l'adozione degli atti d'impegno e liquidazione.

- di utilizzare, per l'attuazione del presente provvedimento, i fondi del riparto del Ministero delle Attività Produttive, annualità 2004, ai sensi della legge 135/01 art. 6, comma 2 e comma 3, così come modificato dall'art. 30 della legge 27/12/2002 n. 289, pari ad E 2.239.896,90 oltre agli ulteriori fondi disponibili sul capitolo 4507 dell'U.P.B. 2.9.27.

Il presente provvedimento va inviato all'Assessore al Turismo, al Settore Entrate e Spesa di Bilancio, al Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino